



DECRETO n. 150 del 24.12.2014

Oggetto: Malattia Vescicolare Suina – ulteriori misure straordinarie di polizia veterinaria ai fini dell'eradicazione della malattia dal territorio della regione Campania.

Premesso

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente protempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- b. che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Pinao di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;
- c. che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "Per le regioni già sosstoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale";
- d. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'atuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2009, n. 222 e successive modifiche;
- e. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano attraverso i programmi operativi di cui al citati art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009;

Richiamati

- a. il Decreto Legislativo 196 del 22 maggio 1999;
- b. l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, recante misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica;
- c. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 226 del 19 agosto 2009, recante misure straordinarie di controllo ai fini dell'eradicazione della malattia vescicolare del suino in Campania;





- d. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n° 200, r ecante attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- e. Il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, n°2 del 3 gennaio 2011, recante misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della regione Campania ai fini della diminuzione del rischio di diffusione della malattia vescicolare del suino;
- f. la Decisione della Commissione 2005/779 del 8 novembre 2005 e s.m., concernente alcune misure di protezione contro la Malattia Vescicolare suina in Italia;
- g. il Piano Sanitario regionale 2010/2014;
- h. la Delibera di Giunta Regionale n° 2234 del 7 gi ugno 2002, recante la "disciplina delle macellazioni private", come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1979 del 30 novembre 2006;
- i. il decreto n. 93 del 31 dicembre 2011, recante "Norme sanitarie per l'acquisizione in Campania della qualifica di Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini"
- j. il Decreto del Commissario ad acta n. 39 che integra il Decreto n. 93;
- k. il Piano straordinario di controllo della malattia vescicolare nei suini macellati per autoconsumo negli "allevamenti familiari" della Regione Campania per le campagne di macellazione 2013/14 e 2014/15;

Constatato

- a. che la Malattia Vescicolare del Suino continua ad essere evidenziata in Campania sia attraverso rilievo di sieropositività che di circolazione virale, nonostante le misure di polizia veterinaria applicate alle aziende suinicole in conformità alla normativa nazionale e comunitaria e l'adozione delle richiamate misure regionali di carattere straordinario;
- b. che pertanto la Regione Campania non ha ottenuto la qualifica di regione Accreditata per MVS, obiettivo strategico del Piano Sanitario regionale 2010/2014;
- c. che il Piano Straordinario di controllo per la campagna di macellazione negli "allevamenti familiari" 2013 -2014 ha evidenziato sieropositività esclusivamente nelle province di NA e Sa;
- d. che le indagini epidemiologiche delle sieropositività riscontrate durante l'esecuzione del citato Piano Straordinario 2013-2014 hanno messo in evidenza irregolarità a carico dei trasportatori;
- e. che l'assenza di conclusioni accettabili dell'indagine epidemiologica riguardante il riscontro di sieropositività in aziende familiari, deve dare adito a misure drastiche per contrastare comportamenti difformi dalla normativa vigente ed il diffondersi della malattia;





- f. che l'applicazione e la verifica dei criteri e delle misure di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli rivestono carattere fondamentale nel percorso di eradicazione dalla malattia vescicolare;
- g. che le evidenze e i riscontri di audit e ispezioni regionali effettuati presso i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. campane hanno rilevato talvolta:
 - che i suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione vi permangono per periodi superiori a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - la coesistenza di un allevamento annesso al mattatoio, rischio inaccettabile dal punto di vista epidemiologico;
 - inidonee procedure di disinfezioni degli automezzi nei macelli;
 - difficoltà nell'individuare il veterinario ufficiale responsabile delle verifiche e dei controlli nelle aziende di cui all'art. 9 dell' O.M 12 aprile 2008;

Dato atto

- a. che il persistere della situazione sanitaria di "Regione non accreditata" per malattia Vescicolare dei Suini rappresenta un fattore di criticità che può influire negativamente su tutta l'economia nazionale in termini di riduzioni delle possibilità di esportazioni verso Paesi terzi di carni suine e prodotti a base di carne suina;
- che l'attuale normativa debba essere integrata con l'adozione di misure più restrittive che possano ridurre il rischio di comparsa della malattia vescicolare suina e accelerare il processo di accreditamento regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario

- a. adottare le seguenti misure straordinarie di contenimento del rischio di diffusione della malattia:
 - il trasporto di suini, da aziende site all'interno delle Province di Napoli e Salerno verso macelli, in vincolo sanitario con piombatura dell'automezzo nel periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'ultimo focolaio e/o sieropositività nelle predette Province;
 - la movimentazioni di suini da vita, dalle Province di Napoli e Salerno verso le altre province della Campania e territori accreditati, in vincolo sanitario con piombatura dell'automezzo nel periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'ultimo focolaio e/o sieropositività nelle predette Province, fermo restando i controlli previsti dall'art. 8 della DEC. 2005/779/CE;
 - vuoto sanitario di un anno nelle aziende familiari nel caso in cui si riscontrino sieropositività/focolai le cui indagini epidemiologiche non portino a conclusioni accettabili riguardo l'origine della malattia;
 - sospensione dell'attività di trasporto dei soli suini per un anno nel caso in cui l'indagine epidemiologica delle sieropositività/focolai abbia rilevato delle irregolarità a carico dei trasportatori di ditte registrate in Campania;





- disinfezione degli automezzi nei macelli siti nelle Province di Napoli e Salerno sotto controllo del veterinario ufficiale che ne attesti la regolarità;
- follow-up delle misure di biosicurezza in tutti gli allevamenti produttivi della Campania;
- nomina del veterinario ufficiale per singola azienda produttiva responsabile degli adempimenti di cui all'art. 9 dell'O.M. del 12 aprile 2008;

Acquisito

a. il parere favorevole del Ministero della Salute, Ufficio III - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, e del CERVES (Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari) sulle citate misure integrative;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

- 1. di **disporre**, ad integrazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di eradicazione della malattia vescicolare del suino, le seguenti misure straordinarie di contenimento del rischio di diffusione dell'infezione:
 - il trasporto di suini, da aziende site all'interno delle Province di Napoli e Salerno verso macelli, in vincolo sanitario con piombatura dell'automezzo nel periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'ultimo focolaio e/o sieropositività nelle predette Province;
 - la movimentazioni di suini da vita, dalle Province di Napoli e Salerno verso le altre province della Campania e territori accreditati, in vincolo sanitario con piombatura dell'automezzo nel periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'ultimo focolaio e/o sieropositività nelle predette Province, fermo restando i controlli previsti dall'art. 8 della DEC. 2005/779/CE;
 - vuoto sanitario di un anno nelle aziende familiari nel caso in cui si riscontrino sieropositività le cui indagini epidemiologiche non portino a conclusioni accettabili riguardo l'origine della malattia;
 - sospensione dell'attività di trasporto dei soli suini per un anno nel caso in cui l'indagine epidemiologica delle sieropositività abbia rilevato delle irregolarità a carico dei trasportatori di ditte registrate in Campania;
 - disinfezione degli automezzi nei macelli siti nelle Province di Napoli e Salerno sotto controllo del veterinario ufficiale che ne attesti la regolarità;
 - follow-up delle misure di biosicurezza in tutti gli allevamenti produttivi della Campania;
 - nomina del veterinario ufficiale per singola azienda produttiva responsabile degli adempimenti di cui all'art. 9 dell'O.M del 12 aprile 2008;





- 2. di **incaricare** il responsabile unico MVS, nominato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto commissariale n. 93/11, della corretta applicazione delle misure predette misure integrative di contenimento;
- 3. di inviare il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, ai Direttori Generali delle AASSLL e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Capo Dipartimento Salute e Risorse Naturali Ferdinando Romano Si esprime parere favorevole: Il sub Commissario ad acta Mario Morlacco

Il Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale Mario Vasco

Il Responsabile U.O.D.
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Paolo Sarnelli

Il Commissario ad Acta Stefano Caldoro